

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE O “SMART WORKING” (legge n. 81/2017)**

Il giorno **luglio 2020 alle ore 10,30 presso la sede di ASCOM Pavia**

TRA

PAVIASVILUPPO Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia – rappresentata dal dr. Luigi Boldrin nella qualità di Direttore, assistito da ASCOM Pavia nella persona del Direttore Gian Piero Guatelli

E

Fisascat CISL di Pavia, nella persona del Segretario Provinciale Stefano Galli in rappresentanza dei dipendenti di Paviaviluppo

(di seguito congiuntamente “Parti”)

per la stipula dell’Accordo per prestazione lavorativa in modalità “Smart Working” per i dipendenti di PAVIASVILUPPO Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia

1. DEFINIZIONE

Per lavoro agile o Smart Working si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, mediante l'utilizzo di dotazione tecnologica fornita dal datore di lavoro al lavoratore ed in parte posseduta dal lavoratore stesso. Tale modalità di lavoro è volta ad agevolare esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, favorendo la responsabilizzazione, l'autonomia e l'orientamento ai risultati da parte del Lavoratore coinvolto fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. PREMESSA

Le Parti estendono la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in regime di Smart Working a tutti i dipendenti dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio PAVIASVILUPPO. L’adesione a tale modalità avverrà con sottoscrizione di un accordo individuale e non comporta rischi di discriminazione in termini di sviluppo della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

3. MODALITA’ DI APPLICAZIONE

3.1 A decorrere dal 1° agosto 2020, tutto il personale dell’Azienda potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile o Smart Working, ossia in un luogo diverso da quello assegnato dall’Azienda come sede di lavoro.

3.2 Dal 1 agosto al 31 dicembre 2020 la modalità di lavoro agile sarà usufruibile alle medesime condizioni previste per i dipendenti della Camera di Commercio di Pavia. A far tempo dal 1 gennaio 2021 la modalità di lavoro agile sarà riconosciuta per un massimo di 6 giornate lavorative al mese.

3.3 Il singolo dipendente dovrà farne richiesta on-line tramite il sistema di controllo presenze in dotazione all’Azienda con un preavviso di almeno 48h.

3.4 Per quanto concerne l’orario di lavoro, non sussistono precisi vincoli; la prestazione lavorativa verrà svolta entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3.5 Il corretto svolgimento della prestazione lavorativa in regime Smart Working, sarà oggetto di

verifica attraverso un report mensile sull'attività svolta che il dipendente dovrà inviare alla Direzione e all'Ufficio Personale.

3.6 Per esigenze di servizio indifferibili e non diversamente gestibili, la Direzione ha facoltà di richiedere la presenza presso l'abituale luogo di lavoro o in altro luogo appositamente definito in occasione di specifiche esigenze aziendali (riunioni, meeting, appuntamenti, ecc.) con un preavviso minimo di 24 ore.

3.7 In fase di svolgimento della prestazione di lavoro, il Lavoratore deve rendersi rintracciabile telefonicamente negli orari indicati nell'accordo individuale .

3.8 Per la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, l'Azienda fornisce l'accesso al server, incluso collegamento VDI "Virtual Desktop Infrastructure", servizio offerto da InfoCamere che permette di accedere in sicurezza alla rete camerale da personal computer o tablet tramite le normali connessioni internet presenti nelle abitazioni.

3.9 L'azienda fornisce inoltre il personal computer in base alla disponibilità d'ufficio, l'eventuale telefono aziendale mentre non fornirà la connessione dati. Rimane la facoltà per i dipendenti di utilizzare ogni strumento tecnologico proprio (Pc, stampante, connessione internet ecc.) senza che sia prevista alcuna forma di rimborso spese da parte dell'Azienda. L'Azienda potrà verificarne la funzionalità e la sicurezza.

3.10 In caso di problemi tecnici (es. guasto o malfunzionamento della rete o degli strumenti informatici forniti dall'Azienda) che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività lavorativa, il Lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione e all'ufficio Personale.

3.11 Data la natura dello Smart Working, che lascia al Lavoratore piena autonomia di organizzazione dei tempi di lavoro, non sarà possibile prestare lavoro straordinario e non potrà essere riconosciuto il servizio sostitutivo mensa ovvero il buono pasto: le parti si danno, tuttavia, reciprocamente atto che, previa valutazione della direzione ed in presenza di particolari e comprovate ragioni di servizio, potrà comunque essere riconosciuto al lavoratore il servizio sostitutivo mensa od il buono pasto.

3.12 Le parti concordano che, a fronte della possibilità di Smart Working concessa al lavoratore ed in considerazione degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, non sono previsti rimborsi o riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione spettante al lavoratore. Ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità Smart Working,- ad esempio i costi di manutenzione, riparazione e connessione internet degli strumenti informatici, le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza, le spese connesse ai consumi energetici, nonché eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione - non verrà rimborsato dall'Azienda.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

4.1 La prestazione lavorativa in regime Smart Working è disciplinata dal presente documento e, per quanto in esso non disposto, dalla normativa contrattuale CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dalla Legge n. 81/2017 art. 18 – 23 lavoro agile «smart working».

4.2 Durante l'effettuazione delle prestazioni lavorative in smart working il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro (a mero titolo esemplificativo, inquadramento, mansioni, livello retributivo, ecc).

4.3 In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, si dovrà dare immediata comunicazione all'ufficio Amministrazione (comunicando il numero di protocollo del certificato medico digitale) sulla base delle consuete modalità.

5 PREVENZIONE E SICUREZZA

5.1 La prestazione del lavoratore potrà essere svolta presso qualsiasi altro luogo, ivi compreso il domicilio del lavoratore stesso, che presenti le seguenti caratteristiche:

- Rispetto delle norme di sicurezza previste per gli ambienti adibiti ad attività impiegatizie
- Idoneità degli impianti elettrici e di illuminazione
- Adeguata postazione di lavoro dal punto di vista ergonomico e posturale
- Idoneità del luogo di lavoro in termini di: rumorosità, possibilità di concentrazione, tutela della riservatezza dei dati trattati.

5.2 Il lavoratore si impegna altresì a verificare che i luoghi di cui sopra, presso cui espletterà la Sua prestazione lavorativa in modalità Smart Working, siano idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali anomalie dovesse riscontrare ai fini della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ex D. lgs 81/2008 anche per rischio di natura ambientale. Il lavoratore dovrà pertanto cooperare all'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché ad informare l'Azienda tempestivamente in caso di insorgenza di problematiche di tale tipologia.

5.3 L'Azienda garantirà la salute e la sicurezza del dipendente compatibilmente con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro e consegnerà allo stesso un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.

5.4 Il Lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

5.5 Il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL (art. 23, commi 2-3, L. n. 81/2017) in caso di eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. L'Azienda è però sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il dipendente che eventuali terzi, qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell'utilizzo degli strumenti assegnati o nei comportamenti non idonei adottati.

5.6 Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in Smart Working il Lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all'Azienda.

6 RISERVATEZZA

Il Lavoratore si impegna a adottare tutte le precauzioni possibili, anche materiali (a titolo meramente esemplificativo: conservazione del materiale raccolto in luoghi chiusi a chiave, evitare la condivisione dei dati con terze parti anche se accidentale), al fine di preservare la riservatezza dei dati trattati nello svolgimento delle proprie mansioni.

7 RECESSO

7.1 L'Accordo di Smart Working individuale è considerato a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere con un preavviso di 30 giorni da manifestare in forma scritta. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima senza preavviso (art. 19, comma 2, L. n. 81/2017).

7.2 Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di Smart Working, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Letto confermato e sottoscritto per accordo e accettazione

PAVIASVILUPPO
Azienda Speciale Camera di Commercio di Pavia

Fisascat CISL Pavia

Confcommercio